

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCHIETROMA, CHABOD, BONAFINI e BANFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 1964

Integrazione delle norme degli articoli 318, 319, 320 e 321 del Codice penale concernenti il reato di corruzione

ONOREVOLI SENATORI. — È compito del Parlamento operare con l'esempio e con adeguate disposizioni legislative a chè la vita amministrativa dello Stato si svolga, nello interesse comune della collettività e dei singoli cittadini, in modo da costituire esempio di capacità, di efficienza, di rettitudine.

Ricordava recentemente un Presidente del Consiglio, presentando il suo Governo al Parlamento, che occorre accrescere la fiducia dei cittadini nello Stato democratico « con la pratica della più scrupolosa correttezza amministrativa »; e prendeva in proposito un impegno che giova ricordare: « nè lasceremo intentato ogni sforzo per soddisfare l'opinione pubblica giustamente allarmata dal malcostume e dalla corruzione, specie quando essa tenta di corrodere le strutture dello Stato ».

È vero che, per molti, troppi, segni appare che i cittadini della Repubblica non hanno negli organi dello Stato quella fiducia, senza la quale i rapporti fra di essi e la pubblica Amministrazione non possono svolgersi in modo corretto: lo stesso moltiplicarsi delle battute di spirito su questo argomento, dimostra quanto scarsa sia la fiducia dei

cittadini nella pubblica Amministrazione: e tale mancanza di fiducia dei cittadini colpisce indiscriminatamente tutti i pubblici funzionari, con grave danno per gli innumeri che compiono con onestà e competenza il loro dovere.

Troppo spesso il cittadino confida più nella raccomandazione che nel proprio diritto, e la raccomandazione apre la strada alla corruzione.

Si è venuto, così, creando l'istituto illecito della « bustarella », del quale non si può dire, come dell'araba fenice, « ... che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa! ».

Per combattere quel malcostume dal quale, sempre per ricordare le parole dello stesso Presidente del Consiglio, « l'opinione pubblica è giustamente allarmata », occorrono controlli interni ed esterni, occorre severo esempio di onestà da parte di chi è preposto; ma pare ai proponenti che occorra anche sciogliere con coraggio un nodo contenuto nella nostra legislazione penale, un nodo che lega indissolubilmente corrotto e corruttore e che, stabilitosi fra pubblico funzionario e cittadino in una occasione, crea esso stesso delle nuove occasioni.

Dispone l'articolo 321 del Codice penale che le pene comminate dagli articoli 318, prima parte, 319 e 320 al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio che ricevano indebitamente denaro o altra utilità si applicano anche al privato corruttore.

Risponde questa rigidità della vigente norma penale allo scopo che il legislatore si proponeva? Non può mettersi in dubbio che corrotto e corruttore siano ugualmente colpevoli, l'uno abusando dell'ufficio ricoperto, l'altro del denaro posseduto: e pertanto le norme di cui ai ricordati articoli devono essere mantenute. Tuttavia poichè è necessario creare la condizione perchè il menzionato nodo possa essere sciolto e l'accertamento della verità diventi possibile nel maggior numero di casi, pare ai proponenti che debba introdursi nel Codice penale una esimente sostanzialmente analoga a quella della ritrattazione nei casi di spergiuro (articolo 371) e di falsa testimonianza (articolo 376).

La colpevolezza resta, è accertata, ma il colpevole non è punibile perchè la società ha maggior interesse a conoscere il vero che a punire il colpevole.

Pare ai proponenti che, anche nel caso della corruzione, il preminente interesse dello Stato sia quello di rendere possibile la denuncia delle varie forme di corruzione e così di prevenirle efficacemente.

La non punibilità del colpevole che confessi il reato in ogni momento, purchè prima del giudizio, pare infatti l'unico efficace rimedio per spezzare quella che potremmo chiamare l'omertà necessaria del correo.

I proponenti non si nascondono la difficoltà della formulazione tecnica di siffatta norma ma, mentre non pretendono di aver trovato la formula più idonea, confidano che essa potrà certamente essere raggiunta nel corso della elaborazione del proposto disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo l'articolo 321 del Codice penale è aggiunto il seguente articolo:

« *Art. 321-bis.* — Nei casi preveduti dagli articoli 318, 319, 320 e 321 non è punibile il colpevole che ne renda confessione prima del giudizio ».